

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

NELLA SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1976

Modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) e all'articolo 385 del codice penale

ONOREVOLI SENATORI. — La legge n. 354 del 1975 ha rappresentato sotto vari aspetti una considerevole innovazione del sistema dell'esecuzione delle misure penali privative e limitative della libertà.

La detta legge è stata preceduta da un lungo e approfondito dibattito parlamentare, che ha pienamente utilizzato il copioso materiale degli studi condotti in Italia nella materia fin dall'immediato dopoguerra, ed ha tenuto in particolare conto gli indirizzi emersi negli ultimi anni a livello internazionale e, segnatamente, nelle sedi dell'ONU e del Consiglio d'Europa nonché le esperienze e gli accreditati avanzamenti di altri moderni Paesi.

Tuttavia, l'assoluta novità di varie disposizioni e, quindi, la mancanza di una adeguata base sperimentale nel nostro contesto hanno comportato l'insorgere di alcuni problemi e di alcune perplessità interpretative in ordine al buon funzionamento dei nuovi istituti.

Durante la prima fase di applicazione della riforma, il Ministero di grazia e giustizia ha seguito attentamente l'andamento delle prassi di attuazione, mantenendo continui contatti con le autorità giudiziarie interessate e con gli altri operatori.

Ciò ha consentito di cogliere tempestivamente e di valutare le difficoltà insorte e di individuare gli adattamenti opportuni per superare gli inconvenienti.

Il presente disegno di legge costituisce lo strumento normativo che appare idoneo a realizzare il fine predetto. Con esso, inoltre, si intende apportare una modifica ai minimi e ai massimi edittali previsti dall'articolo 385 del codice penale per il reato di evasione al fine di meglio adattare la norma alle attuali esigenze generalmente avvertite.

Per quanto riguarda l'ordinamento penitenziario, le modifiche non toccano gli indirizzi e la sostanza della riforma, ma valgono a perfezionare alcune sue previsioni e, specificamente, quelle che le esperienze della

prima attuazione della legge hanno rivelato inadeguate.

Le proposte di modifica dell'ordinamento penitenziario si riferiscono agli articoli 11, 18, 30, 47, 55, 68, 69, 70, 71, 79, 81 e alla tabella A, allegata alla legge.

Per quanto riguarda l'articolo 11, la proposta di modifica concerne il secondo comma, anche in relazione al sesto comma dell'articolo 69.

È apparso necessario, anzitutto, precisare che il trasferimento in ospedali civili o altri luoghi esterni di cura deve aver luogo solo quando l'Amministrazione penitenziaria non sia in grado di apprestare i necessari interventi diagnostici o terapeutici, indipendentemente dalla circostanza che le dette prestazioni sanitarie avvengano nelle infermerie o nei reparti specialistici. Si deve osservare, al riguardo, che la pratica medica non comporta lo svolgimento di prestazioni diagnostiche o terapeutiche, anche di carattere specialistico, necessariamente in particolari strutture sanitarie, quali le infermerie e i reparti specialistici.

È ipotizzabile che gli interventi sanitari possano aver luogo sia in forma ambulatoriale sia presso reparti clinici o chirurgici non specialistici dell'Amministrazione.

In effetti, la nuova formulazione della prima parte del secondo comma non è innovativa nella sostanza, ma serve solo a chiarire che il trasferimento all'esterno per motivi sanitari deve aver luogo solo quando l'Amministrazione penitenziaria non sia in grado essa stessa di fare convenientemente fronte alle esigenze con le risorse dei propri servizi, comunque essi siano configurati.

Per il resto, la modifica è stata suggerita dalla sentita opportunità di riconoscere agli organi giudiziari che procedono la competenza ad adottare la decisione di trasferimento sino alla pronuncia della sentenza di primo grado.

Tale previsione è intesa a modificare l'attuale competenza, che era attribuita, dal sesto comma dell'articolo 69, al magistrato di sorveglianza in ogni caso.

La nuova disposizione si riconduce a quella dell'articolo 9 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, ma ne limita opportuna-

mente la portata prevedendo che l'autorità giudiziaria che procede sia competente per i trasferimenti in luoghi esterni di cura fino alla conclusione del giudizio di primo grado e cioè nel corso di quelle fasi processuali in cui le esigenze dei primi accertamenti giudiziari consigliano che l'imputato sia sempre a disposizione dell'autorità che procede.

Con il nuovo testo dell'articolo 18 si è inteso anzitutto rispondere all'esigenza di due modifiche sostanziali.

La prima è stata suggerita dall'opportunità di specificare quali siano le autorità giudiziarie competenti ad adottare provvedimenti in materia di colloqui e di corrispondenza, integrando in tal modo la precedente non esauriente previsione del settimo comma.

Considerata la profonda analogia con la materia trattata nell'articolo 11, nonchè al fine di corrispondere all'esigenza di un armonico intervento delle varie autorità giudiziarie, si è ritenuto opportuno rinviare esplicitamente, quanto alla competenza, alla disciplina stabilita dal menzionato articolo 11.

La seconda modifica sostanziale è contenuta nell'ultimo comma del testo proposto ed è volta a riconoscere alle autorità giudiziarie che procedono la possibilità alternativa di provvedere esse stesse a controllare materialmente la corrispondenza o di delegare l'incombenza al personale penitenziario.

Le altre variazioni sono esclusivamente formali e riguardano una risistemazione delle precedenti disposizioni, che sono ora esposte in un ordine più logico.

I motivi che hanno consigliato la nuova formulazione del primo comma dell'articolo 30 sono analoghi a quelli illustrati in relazione alla proposta di modifica dell'articolo 18.

In definitiva, attraverso il sistema del rinvio all'articolo 11, si intende raggiungere il risultato di uniformare la disciplina delle competenze in tre settori analoghi, quali quelli dei trasferimenti all'esterno per motivi sanitari, dei colloqui e della corrispondenza, dei permessi.

La nuova formulazione del secondo comma dell'articolo 47 mira ad escludere dalle ipotesi ostative all'applicabilità degli istituti

dell'affidamento in prova al servizio sociale, del regime di semilibertà e delle riduzioni di pena per la liberazione anticipata, quella concernente la recidiva specifica.

Quando la legge è entrata in vigore, è immediatamente apparsa l'incongruità di quest'ultima previsione, la quale si è rivelata lesiva di principi di giustizia sostanziale.

Infatti, quando la recidiva viene considerata nel giudizio un elemento rilevante della condotta del soggetto e, quindi, incidente sulla sua capacità a delinquere, essa, ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, già comporta un maggiore rigore sanzionatorio, e non si può condividere, quindi, la ragione per un ulteriore aggravamento della condizione del soggetto nel corso dell'esecuzione.

Se, viceversa, nella fase del giudizio la recidiva è considerata irrilevante, appare contraddittorio attribuire ad essa un valore negativo nella fase dell'esecuzione, tanto più con un sistema, come quello attuale, che esclude ogni discrezionalità in proposito da parte della magistratura di sorveglianza, diversamente da quanto avviene in sede di condanna.

Inoltre, si deve sottolineare la disparità di trattamento fra coloro che hanno commesso in precedenza delitti anche molto gravi, ma di diversa indole e coloro che, invece, hanno minimi precedenti penali della stessa indole, che possono aver dato luogo anche solo a pena pecuniaria.

L'esclusione può comportare pure paradossali sperequazioni. Si pensi al caso di chi avesse commesso in precedenza una contravvenzione e poi un delitto della stessa indole — il quale potrebbe usufruire dei benefici in occasione della condanna per il delitto — e al caso di colui che avesse commesso prima il delitto e poi la contravvenzione della stessa indole — il quale si vedrebbe negato il beneficio, pur trattandosi dell'esecuzione di una pena contravvenzionale.

La disposizione in questione appare, inoltre, contraria allo spirito della riforma.

Si deve, infatti, notare che la riforma si basa sul principio fondamentale della individualizzazione del trattamento. Ciò comporta l'abbandono di ogni automatismo nella valutazione della personalità e l'adeguamento

delle modalità di esecuzione alle accertate condizioni soggettive, con particolare riguardo ai progressi compiuti sulla via della risocializzazione.

L'accertamento delle dette condizioni è garantito, sia sotto l'aspetto scientifico operativo, a mezzo della continua osservazione della personalità, sia sotto il profilo garantistico, a mezzo dell'intervento della magistratura di sorveglianza, che è competente ad adottare le decisioni in materia di misure alternative alla detenzione.

Guardando, poi, alla realtà penitenziaria, ci si convince che, alla stregua delle attuali disposizioni, l'applicabilità delle misure alternative è esclusa nella stragrande maggioranza dei casi, frustrandosi così un obiettivo fondamentale della riforma. Ciò perchè, come è noto, l'esecuzione detentiva, quando non si tratta di delitti gravi, ha luogo normalmente, in virtù della vasta applicazione della sospensione condizionale della pena, solo nei confronti di soggetti recidivi, i quali in genere presentano un rilevante tasso di specificità.

In aggiunta a queste considerazioni, si deve tenere in conto che l'automatica esclusione dei benefici connessi alle misure alternative ai recidivi specifici, che si presume abbiano maggiore bisogno di stimolo per la loro effettiva disponibilità a partecipare all'opera di rieducazione, priva il trattamento penitenziario della sua potenzialità riabilitativa, in quanto non fa scaturire conseguenze significative per l'interessato, qualsiasi sia la sua condotta e il suo orientamento di vita manifestati nel corso dell'esecuzione.

Si noti, peraltro, che rispetto alla misura che può destare maggiori preoccupazioni, qual è l'affidamento in prova al servizio sociale, continuano a valere le generali preclusioni non solo relative ad alcuni gravi tipi di reato specificamente indicati ma anche concernenti i limiti massimi delle pene in esecuzione (due anni e sei mesi oppure tre anni per soggetti minori degli anni 21 o superiori agli anni 70). I detti limiti massimi sono, come è noto, sempre superati nella pratica quando la condanna segue a fatti delittuosi di una certa entità anche per effetto degli aggravamenti derivanti dalla recidiva.

L'attuale formulazione del testo dell'articolo 55 ha dato luogo a qualche perplessità interpretativa, a causa dell'espressione « sono affidati al servizio sociale ».

Tale espressione ha creato il dubbio che anche in occasione dell'esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata si instauri una situazione di « affidamento » analoga a quella prevista dall'articolo 47, contrariamente a quanto ha inteso disporre il legislatore.

Invero nel sistema della riforma, l'istituto dell'affidamento al servizio sociale riguarda solo la misura alternativa introdotta dall'articolo 47 ed è esplicitamente qualificato come « affidamento in prova al servizio sociale ». In tale caso, si tratta di una assunzione di responsabilità da parte del servizio sociale il quale è deputato ad esercitare un continuo controllo sulla condotta del soggetto e, qualora questi contravvenga alle prescrizioni impostegli, ad informare il magistrato di sorveglianza per provocare gli opportuni provvedimenti che possono giungere fino alla revoca dell'affidamento.

Per quanto riguarda, invece, la libertà vigilata, resta in vigore il sistema instaurato dal codice penale e dal codice di procedura penale vigenti, secondo cui il libero vigilato è affidato all'autorità di pubblica sicurezza (art. 228 del codice penale), la quale esercita la vigilanza controllando la condotta del soggetto (artt. 649 e 650 del codice di procedura penale) e provocando, in caso di violazione delle prescrizioni, i provvedimenti opportuni del magistrato di sorveglianza, che possono giungere fino all'adozione di una misura di sicurezza detentiva (artt. 231 e 232 del codice penale).

L'inserimento del servizio sociale nella esecuzione della libertà vigilata è stato voluto, invece, solo per agevolare il soggetto nella soluzione dei suoi problemi di adattamento sociale, senza che ciò comporti, da parte del servizio sociale, compiti di controllo o, comunque, interferenze nella funzione di vigilanza attribuita all'autorità della pubblica sicurezza.

È parso, quindi, opportuno chiarire la natura assistenziale e complementare dell'intervento in questione.

L'attuale formulazione dell'articolo 68 non prevede la possibilità di sostituzione temporanea dei magistrati di sorveglianza così come, invece, l'ordinamento giudiziario puntualmente dispone in relazione ai casi di mancanza o impedimento temporanei degli altri giudici.

La previsione della sostituzione è ovviamente necessaria per evitare una inammissibile interruzione delle funzioni in occasione delle ferie o di altra assenza dei magistrati preposti agli uffici di sorveglianza.

A tanto si è provveduto con esplicita previsione, in coerenza con quanto è previsto nel titolo quarto, capo terzo, sezione prima, dell'ordinamento giudiziario.

Occorreva, poi, introdurre una disposizione che specificasse in qual modo si debba provvedere alle spese per il funzionamento degli uffici di sorveglianza.

La previsione ha solo il carattere di specificazione, in quanto non comporta nuove spese, ma determina solo in qual modo i fondi assegnati nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia per il funzionamento degli uffici giudiziari vengono assegnati per la parte che riguarda gli uffici di sorveglianza.

Il quarto e il sesto comma dell'articolo 69 hanno posto una serie di problemi che, se non immediatamente risolti, potrebbero incidere pesantemente sull'ordinato svolgimento di alcuni momenti essenziali dell'esecuzione, coinvolgendo anche le delicate materie della chiarezza dei rapporti fra magistratura di sorveglianza e operatori penitenziari e della puntuale definizione dei rispettivi ambiti di attribuzioni.

La modifica del quarto comma è diretta ad una duplice chiarificazione.

La prima attiene alla specificazione della sostanza e della forma degli adempimenti del magistrato di sorveglianza in tema di programma di trattamento.

La formulazione del programma costituisce il risultato di un'attività collegiale caratterizzata da elementi squisitamente tecnici e correlati con le effettive risorse del sistema penitenziario, realisticamente considerate.

È evidente, di conseguenza, che la competenza per la formulazione del programma

e la connessa responsabilità per la sua puntuale esecuzione sia attribuita agli operatori dell'Amministrazione.

Il magistrato di sorveglianza, anche nella sua attuale configurazione, non assume il ruolo di tecnico del trattamento e di responsabile della sua messa in opera. La sua funzione, oggi molto più penetrante, è indirizzata soprattutto in questa materia a garantire che, qualsiasi siano i motivi tecnici ed amministrativi considerati dal programma di trattamento, questo non comporti, comunque, violazione dei diritti dei detenuti e degli internati.

Il principio della giurisdizionalizzazione, esteso alla fase esecutiva dalla legge di delega per il nuovo codice di procedura penale, non significa trasferimento di compiti amministrativi e tecnici all'organo della giurisdizione, ma l'effettiva possibilità che in ogni momento del trattamento penitenziario il detenuto o l'internato possa vedere, a sua istanza o d'ufficio, tempestivamente protetti i suoi diritti con l'eliminazione delle cause che hanno dato luogo a lesioni.

Questo orientamento, indubbiamente adottato dal legislatore, risulta sfocato nell'attuale quarto comma dell'articolo 69, talchè si impone anzitutto di precisare, così come si mira a fare nella prima parte del testo che si propone, da un lato, che la funzione del magistrato di sorveglianza ha contenuto garantistico e, quindi, si rivolge alla valutazione dell'eventuale violazione di diritti e, dall'altro, che il suo intervento non è sostitutivo, dovendo egli limitarsi, ove non approvi il programma, a restituirlo con le sue osservazioni per una nuova formulazione.

L'altra chiarificazione, a cui è dedicata la seconda parte del quarto comma, in coerenza con i principi ora enunciati, vale a specificare che, anche nel corso del trattamento, gli interventi del magistrato di sorveglianza hanno ad oggetto specificamente la materia della tutela dei diritti.

La proposta di modifica del sesto comma appare indispensabile per correlare *nomina-tim* i provvedimenti del magistrato di sorveglianza con le speciali forme del procedimento disciplinato dall'articolo 71.

Si è colta l'occasione per escludere il riferimento al provvedimento di affidamento al servizio sociale dei sottoposti alla libertà vigilata, il quale, come si deduce dalle osservazioni fatte a proposito della modifica dell'articolo 55, non ha motivo di esistere risolvendosi la fattispecie in un'azione di assistenza che è doverosamente svolta senza bisogno di un provvedimento costitutivo o dichiarativo.

Si è colta anche l'occasione per specificare che la formalità dell'ordinanza, a cui può seguire la procedura d'impugnazione prevista dall'articolo 71, non riguarda anche le materie dei permessi e dei trasferimenti in luoghi esterni di cura (si rinvia per questi ultimi ai commenti alle modifiche proposte per gli articoli 11 e 71).

Per l'articolo 70 si propongono due modifiche. La prima, che riguarda il comma iniziale, è suggerita solo dall'intento di prevedere, in analogia a quanto è stato fatto per il tribunale per i minorenni, che la sezione di sorveglianza sia istituita anche presso le sezioni distaccate di corte d'appello. Si è colta l'occasione per una revisione esclusivamente formale del testo.

La seconda, che comporta l'aggiunta di un comma, specifica che agli esperti componenti della sezione di sorveglianza è dovuto il trattamento economico previsto per i giudici popolari di corte di assise di appello, analogamente a quanto a suo tempo stabilito per i componenti privati dei tribunali per i minorenni.

Tale disposizione non implica la previsione di nuove spese, in quanto la non gratuità della prestazione era già stata implicitamente affermata dalla legge. La norma prevista ha quindi soltanto lo scopo di evitare dubbi interpretativi sulla misura dell'indennità. Alle relative spese, del resto, si fa fronte con i fondi già stanziati sul capitolo di bilancio relativo alle spese di giustizia.

Il testo dell'articolo 71 concerne una materia estremamente delicata a causa delle numerose implicazioni in tema dell'esercizio del diritto di difesa.

Nell'attuale formulazione, le disposizioni risultano in alcune parti prive della neces-

saria chiarezza e presentano, inoltre, difetti di sistematicità e qualche lacuna.

Con il testo che si propone, si intende ovviare agli inconvenienti suddetti, chiarendo anzitutto nel primo comma che le forme del procedimento di sorveglianza riguardano tassativamente gli istituti dell'affidamento in prova al servizio sociale, della semilibertà, della riduzione di pena per la liberazione anticipata, della remissione del debito, delle licenze e dei ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale.

Sono queste, infatti, le materie in cui sono coinvolti fondamentali diritti di libertà, come tali, meritevoli di una piena tutela giurisdizionale con il riconoscimento delle basilari garanzie della difesa e del contraddittorio.

La disciplina processuale ivi prevista si correla ai provvedimenti indicati nelle nuove versioni proposte per gli articoli 69 e 70.

Restano fuori i provvedimenti, sostanzialmente amministrativi, pur se garantiti dalla competenza dell'organo giudiziario, relativi ai trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 11 e ai permessi.

Oltre che motivi connessi alla natura di questi provvedimenti, ostano infatti all'applicabilità della procedura qui prevista motivi di carattere pratico. Infatti, mancherebbe anche lo spazio temporale per la esperibilità del procedimento di sorveglianza, il quale sarebbe pure incompatibile con la necessaria snellezza e rapidità delle forme richieste dalle situazioni di fatto, a cui i detti provvedimenti devono rispondere.

D'altra parte l'appesantimento delle forme che inevitabilmente conseguirebbe all'applicazione del procedimento di sorveglianza si rivela lesiva degli interessi dei soggetti, i quali giustamente anelano a vedere accolta la loro aspettativa di usufruire del permesso in concomitanza con le gravi evenienze per cui esso è richiesto.

Il secondo comma introduce la previsione di un termine di cinque giorni sia per la nomina del difensore che, successivamente, per la fissazione del giorno della deliberazione. Le dette previsioni sono imposte per dare adempimento alla sentenza 6-18 maggio 1970, n. 69, della Corte costituzionale, la

quale dispone che la comunicazione della fissazione del giorno della deliberazione sia data anche al difensore. Per le stesse ragioni si è prevista al sesto comma la comunicazione anche al difensore dell'ordinanza che conclude il procedimento di sorveglianza.

Per motivi di uniformità con l'analogo momento processuale che il vigente codice disciplina in materia di incidenti di esecuzione (art. 630, secondo comma, del codice di procedura penale) si è previsto che i soggetti in stato di privazione della libertà sono previamente uditi a loro domanda dal magistrato di sorveglianza. Questa disposizione sarebbe stata, comunque, necessaria, considerato che gli affari sui quali la magistratura di sorveglianza è chiamata a decidere potranno essere molto numerosi al punto che la presentazione in ogni caso dell'interessato in udienza avrebbe potuto essere praticamente irrealizzabile, se non a costo di paralizzare il funzionamento del sistema.

Si è inteso chiarire, inoltre, che la facoltà di presentare memorie riguarda gli interessati e i loro difensori e non anche il pubblico ministero.

Altra innovazione proposta è quella contenuta nel quarto comma, che mira a risolvere le gravi perplessità insorte circa l'individuazione degli organi del pubblico ministero che devono esercitare le loro funzioni nel procedimento di sorveglianza.

La previsione dell'ultima parte del settimo comma è diretta ad ovviare alla lacuna sulla regolazione dell'effetto sospensivo dei ricorsi. Anche qui, per motivi di uniformità, è parso opportuno richiamare la disposizione che vige in tema di incidenti di esecuzione.

La modifica che si propone al vigente testo dell'articolo 79 risponde all'esigenza di individuare gli organi giudiziari competenti ad intervenire nei confronti dei minori degli anni 18 o anche maggiorenni che siano in esecuzione di misura privativa o limitativa della libertà per fatto commesso prima del raggiungimento della maggiore età.

La norma ha carattere transitorio, dovendo valere fino al momento in cui non si provvederà alla riforma dell'ordinamento penitenziario per i minorenni.

Il numero limitato degli affari di competenza del magistrato di sorveglianza per i minorenni consiglia di escludere nei suoi confronti l'applicabilità della disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 68.

La modifica del secondo e terzo comma dell'articolo 81 è diretta ad uniformare le disposizioni relative con la modifica proposta per l'articolo 55. Si chiarisce, infatti, che nei confronti dei soggetti sottoposti alla libertà vigilata i compiti del servizio sociale consistono in una attività di sostegno e di assistenza.

Per quanto riguarda, infine, la tabella A allegata alla legge n. 354 del 1975, oltre alla specificazione nel suo titolo che essa si riferisce agli uffici di sorveglianza per adulti, si propongono alcuni adattamenti, che l'esperienza condotta nella prima fase di applicazione della legge ha indicato come opportuni per una migliore distribuzione del carico di lavoro fra i vari uffici.

In particolare si propone di: *a)* togliere il termine « Apuania », che impropriamente era stato aggiunto a quello di « Massa »; *b)* spostare il tribunale di Lanciano dalla giurisdizione de L'Aquila a quella di Pescara; *c)* circoscrivere la giurisdizione dell'ufficio di Napoli al solo tribunale del capoluogo, in considerazione dell'elevato numero di affari che devono trattarsi in quella sede; *d)* istituire un nuovo ufficio di sorveglianza con sede in Avellino avente giurisdizione sui circondari di Avellino, Ariano Irpino, Benevento e Sant'Angelo dei Lombardi, il quale ultimo viene sottratto alla giurisdizione di Salerno; *e)* includere nella giurisdizione di Salerno il circondario di Sala Consilina, sottraendolo alla giurisdizione di Potenza; *f)* includere nella giurisdizione di

Potenza (a cui è stato sottratto il circondario di Sala Consilina) i circondari di Matera e Melfi; *g)* sopprimere l'ufficio di sorveglianza di Matera; *h)* spostare la sede dell'ufficio di sorveglianza da Gorizia ad Udine.

La modifica dell'articolo 385 del codice penale è imposta dalla necessità di aggravare la responsabilità di coloro che volontariamente si sottraggono all'esecuzione delle pene detentive e della carcerazione preventiva. Infatti, il nuovo regime penitenziario e l'introduzione di misure che consentono ai detenuti di accedere in ambiente libero presuppongono l'instaurazione di un rapporto fiduciario.

Al beneficio conseguente al nuovo clima dell'esecuzione penitenziaria e all'applicazione delle dette misure deve necessariamente corrispondere la coscienza di una maggiore responsabilità dei soggetti interessati.

D'altra parte, l'opinione pubblica non sembra disposta ad accettare che agli avanzamenti umanitari e democratici in tema di esecuzione di misure privative della libertà corrisponda una diffusione del fenomeno delle evasioni.

Si tenga presente che la modifica dell'articolo 385 del codice penale comporta, per i rinvii contenuti nella legge penitenziaria a proposito del mancato rientro in istituto dai permessi, dalle licenze e dalla semilibertà, una più severa punizione delle dette infrazioni.

Tale maggiore severità si rende necessaria per contrastare la tendenza, di cui la esperienza ha fornito una chiara dimostrazione, ad un sempre più frequente mancato rientro negli istituti, che certamente è agevolato dalla prospettiva della sanzione minima di quindici giorni di reclusione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli internati sono trasferiti, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. Per gli imputati, detti trasferimenti sono disposti, dopo la pronunzia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza; prima della pronunzia della sentenza di primo grado, dal giudice istruttore, durante l'istruttoria formale; dal pubblico ministero, durante l'istruzione sommaria e, in caso di giudizio direttissimo, fino alla presentazione dell'imputato in udienza; dal presidente, durante gli atti preliminari al giudizio e nel corso del giudizio; dal pretore, nei procedimenti di sua competenza; dal primo presidente della corte di appello, nel corso degli atti preliminari al giudizio dinanzi la corte di assise, fino alla convocazione della corte stessa e dal presidente di essa successivamente alla convocazione ».

Art. 2.

L'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Art. 18. - (*Colloqui, corrispondenza e informazione*). — I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici.

I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.

Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.

L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento.

I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.

La corrispondenza dei singoli condannati o internati può essere sottoposta, con provvedimento motivato del magistrato di sorveglianza, a visto di controllo del direttore o di un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.

Per gli imputati i permessi di colloqui, la sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza, rispettivamente, del magistrato di sorveglianza e delle altre autorità giudiziarie, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11.

Le dette autorità giudiziarie, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritengono di provvedervi direttamente, possono delegare il controllo al direttore o a un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore. Le medesime autorità possono anche disporre limitazioni nella corrispondenza e nella ricezione della stampa ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso, dal magistrato di sorveglianza, il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo. Agli imputati il

permesso è concesso, rispettivamente, dal magistrato di sorveglianza e dalle altre autorità giudiziarie, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11 ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« L'affidamento al servizio sociale è escluso per i delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione ».

Art. 5.

L'articolo 55 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Art. 55. - (*Interventi del servizio sociale nella libertà vigilata*). — Nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 228 del codice penale, il servizio sociale svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro reinserimento sociale ».

Art. 6.

Fra i commi secondo e terzo dell'articolo 68 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono inseriti i seguenti:

« Con decreto del presidente della corte di appello può essere temporaneamente destinato a compiere le funzioni del magistrato di sorveglianza mancante o impedito un giudice avente la qualifica di magistrato di appello o di tribunale.

Per il funzionamento degli uffici di sorveglianza si provvede con assegnazioni dirette di fondi e di attrezzature mediante prelievo delle somme necessarie dai capitoli n. 1586 e n. 1587 del bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1976 e dai capitoli corrispondenti per

gli esercizi successivi. L'ufficio di sorveglianza che ha sede nel capoluogo del distretto provvede anche alle spese relative al funzionamento della sezione di sorveglianza ».

Art. 7.

Il quarto e il sesto comma dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« Approva, con ordine di servizio, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 13, ovvero, qualora rinvenga in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Impartisce, inoltre, nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati ».

« Provvede, con ordinanza, sulla remissione del debito di cui all'articolo 56, sulle licenze e sui ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale ».

Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« In ciascun distretto di corte di appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte di appello è costituita un'apposita sezione la quale è competente in materia di affidamento in prova al servizio sociale, di revoca anticipata delle misure di sicurezza, di semilibertà, di riduzione di pena per la liberazione anticipata ».

Dopo l'ultimo comma dello stesso articolo 70 è aggiunto il seguente:

« Per il trattamento economico degli esperti componenti della sezione di sorveglianza si applicano le norme relative ai giudici popolari di corte d'assise di appello ».

Art. 9.

L'articolo 71 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Art. 71. - (*Procedimento di sorveglianza*). — Per l'adozione dei provvedimenti di competenza della sezione di sorveglianza in materia di affidamento in prova al servizio sociale, di semilibertà e di riduzione di pena per la liberazione anticipata nonché dei provvedimenti di competenza del magistrato di sorveglianza in materia di remissione del debito, di licenze e di ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale, si applica il procedimento indicato nei commi secondo e terzo del presente articolo.

Il presidente della sezione o il magistrato di sorveglianza, a seguito di richiesta o di proposta ovvero d'ufficio, invita l'interessato ad esercitare la facoltà di nominare un difensore. Ove l'interessato non provveda, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'invito, a nominare un difensore, questi è nominato d'ufficio dal presidente della sezione o dal magistrato di sorveglianza. Successivamente il presidente della sezione o il magistrato di sorveglianza fissa con decreto il giorno della deliberazione e ne fa comunicare avviso al pubblico ministero, all'interessato e al difensore almeno cinque giorni prima di quello stabilito. Il pubblico ministero presenta requisitorie scritte. Gli interessati, i quali ne fanno domanda, se compaiono, sono uditi personalmente o per mezzo del difensore in camera di consiglio; se sono detenuti o internati sono previamente uditi, a loro domanda, dal magistrato di sorveglianza; gli interessati e i loro difensori hanno anche facoltà di presentare memorie senza che per ciò possa essere ritardata la decisione.

Per l'adozione dei provvedimenti di affidamento in prova al servizio sociale e di ammissione al regime di semilibertà e di revoca dei medesimi, il pubblico ministero e l'interessato possono partecipare personalmente alla discussione.

Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti alla sezione di sorveglianza,

za, dal procuratore generale presso la corte d'appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.

La competenza spetta alla sezione o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta o della proposta od all'inizio d'ufficio del procedimento.

L'ordinanza che conclude il procedimento di sorveglianza è comunicata al pubblico ministero, all'interessato e al difensore nel termine di dieci giorni dalla data della deliberazione.

Avverso la ordinanza della sezione o del magistrato di sorveglianza il pubblico ministero e l'interessato possono proporre ricorso in cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Si applica l'ultimo capoverso dell'articolo 631 del codice di procedura penale.

Le comunicazioni all'interessato degli avvisi e dei provvedimenti previsti nei commi precedenti sono effettuate ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura penale.

La sezione e il magistrato di sorveglianza emettono i loro provvedimenti avvalendosi della consulenza di tecnici del trattamento operanti negli stabilimenti della loro circoscrizione e possono svolgere le investigazioni previste dall'articolo 637 del codice di procedura penale.

Alla revoca delle riduzioni di pena, ai sensi del terzo comma dell'articolo 54 quando la condanna è intervenuta successivamente alla liberazione anticipata, la sezione di sorveglianza provvede secondo le modalità stabilite per gli incidenti di esecuzione ».

Art. 10.

L'articolo 79 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Art. 79. - (*Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali. Magistratura di sorveglianza*). — Le norme della presente leg-

ge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge.

Nei confronti dei minori di cui al comma precedente e dei soggetti maggiorenni che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto, le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, rispettivamente, dal tribunale per i minorenni e dal giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni.

Al giudice di sorveglianza per i minorenni non si applica l'ultimo comma dell'articolo 68 ».

Art. 11.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 81 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono sostituiti dal seguente:

« Gli assistenti sociali della carriera di concetto esercitano le attività indicate nell'articolo 72 della presente legge nell'ambito dei centri di servizio sociale. Essi espletano compiti di vigilanza e di assistenza nei confronti dei sottoposti a misure alternative alla detenzione nonché compiti di sostegno e di assistenza nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata; partecipano, inoltre, alle attività di assistenza ai dimessi ».

Art. 12.

La tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituita dalla seguente:

« TABELLA A

Sedi e giurisdizioni degli uffici di sorveglianza per adulti

ANCONA: tribunali di Ancona, Pesaro, Urbino.

MACERATA: tribunali di Macerata, Ascoli Piceno, Camerino, Fermo.

BARI: tribunali di Bari, Trani.

FOGGIA: tribunali di Foggia, Lucera.

BOLOGNA: tribunali di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Rimini.

MODENA: tribunale di Modena.

REGGIO EMILIA: tribunali di Reggio Emilia, Parma, Piacenza.

BRESCIA: tribunali di Brescia, Bergamo, Crema.

MANTOVA: tribunali di Mantova, Cremona.

CAGLIARI: tribunali di Cagliari, Oristano.

NUORO: tribunali di Nuoro, Lanusei.

SASSARI: tribunali di Sassari, Tempio Pausania.

CALTANISSETTA: tribunali di Caltanissetta, Enna, Nicosia.

CATANIA: tribunali di Catania, Caltagirone.

SIRACUSA: tribunali di Siracusa, Ragusa, Modica.

CATANZARO: tribunali di Catanzaro, Crotone, Nicastro, Vibo Valentia.

COSENZA: tribunali di Cosenza, Rossano, Castrovillari, Paola.

REGGIO CALABRIA: tribunali di Reggio Calabria, Locri, Palmi.

FIRENZE: tribunali di Firenze, Arezzo, Prato.

SIENA: tribunali di Siena, Grosseto, Montepulciano.

LIVORNO: tribunale di Livorno.

PISA: tribunali di Pisa, Lucca, Pistoia.

GENOVA: tribunali di Genova, Chiavari, Imperia, San Remo, Savona.

MASSA: tribunali di Massa, La Spezia.

L'AQUILA: tribunali di L'Aquila, Avezzano, Sulmona.

PESCARA: tribunali di Pescara, Lanciano, Teramo, Vasto, Chieti.

LECCE: tribunali di Lecce, Brindisi, Taranto.

MESSINA: tribunali di Messina, Mistretta, Patti.

MILANO: tribunali di Milano, Lodi, Monza.

PAVIA: tribunali di Pavia, Vigevano, Voghera.

VARESE: tribunali di Varese, Busto Arsizio, Como, Lecco, Sondrio.

NAPOLI: tribunale di Napoli.

AVELLINO: tribunali di Avellino, Ariano Irpino, Benevento, Sant'Angelo dei Lombardi.

CAMPOBASSO: tribunali di Campobasso, Isernia, Larino.

SALERNO: tribunali di Salerno, Sala Consilina, Vallo della Lucania.

SANTA MARIA CAPUA VETERE: tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

PALERMO: tribunali di Palermo, Termini Imerese.

AGRIGENTO: tribunali di Agrigento, Sciacca

TRAPANI: tribunali di Trapani, Marsala.

PERUGIA: tribunali di Perugia, Orvieto.

SPOLETO: tribunali di Spoleto, Terni.

POTENZA: tribunali di Potenza, Lagonegro, Matera, Melfi.

ROMA: tribunali di Roma, Latina, Velletri, Civitavecchia.

FROSINONE: tribunali di Frosinone, Cassino.

VITERBO: tribunali di Viterbo, Rieti.

TORINO: tribunali di Torino, Asti, Pinerolo.

ALESSANDRIA: tribunali di Alessandria, Acqui, Tortona.

NOVARA: tribunali di Novara, Aosta, Biella, Verbania.

VERCELLI: tribunali di Vercelli, Casale Monferrato, Ivrea.

CUNEO: tribunali di Cuneo, Mondovì, Saluzzo, Alba.

TRENTO: tribunali di Trento, Bolzano, Rovereto.

TRIESTE: tribunale di Trieste.

UDINE: tribunali di Udine, Gorizia, Pordenone, Tolmezzo.

VENEZIA: tribunali di Venezia, Belluno, Treviso.

PADOVA: tribunali di Padova, Rovigo, Bassano del Grappa.

VERONA: tribunali di Verona, Vicenza ».

Art. 13.

L'articolo 385 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 385. - (*Evasione*). — Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da sei mesi a un anno.

La pena è della reclusione da uno a tre anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a cinque anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.

Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita ».